

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito:

- alla «Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» (2003/0011 (CNS)), e
- alla «Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» (2003/0012 (CNS))

(COM(2003) 23 def. — 2003/0011 + 0012 (CNS))

(2003/C 208/12)

Il Consiglio, in data 10 febbraio 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 37, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alle proposte di cui sopra.

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Voss, in data 25 aprile 2003.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 14 maggio 2003, nel corso della 399^a sessione plenaria, con 77 voti favorevoli, 13 voti contrari e 17 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. L'organizzazione comune del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è stata istituita con il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio. Tra gli strumenti di mercato essenziali figurano i prezzi comuni, l'intervento statale e l'ammasso privato, le sovvenzioni al consumo interno e le restituzioni all'esportazione, nonché il regime delle quote introdotto nel 1984, in un periodo di forti eccedenze della produzione lattiera comunitaria, al fine di sostenere i prezzi alla produzione limitando al tempo stesso la produzione e la spesa.

1.2. Successivamente dall'introduzione del regime delle quote si è riusciti a mantenere l'allevamento di bestiame da latte nelle zone sfavorite nonostante la diminuzione del numero delle aziende. Secondo Eurostat la percentuale delle aziende lattiere situate nelle zone sfavorite è quasi del 50 % e quella delle vacche da latte si aggira intorno al 38 %.

1.3. Per quanto riguarda il settore lattiero-caseario, nel quadro della riforma della politica agricola comune decisa dal Consiglio europeo di Berlino del marzo 1999, si è stabilito di prorogare il regime delle quote latte fino al 2008, di ridurre i prezzi di intervento del 15 % a partire dalla campagna 2005/2006, di introdurre i pagamenti diretti e di aumentare le quote del 2,4 % circa a partire dal 2005. In alcuni Stati membri dell'UE, tuttavia, già nel 2000 è stato distribuito uno 0,9 % supplementare. Inoltre la Commissione europea è stata incaricata di elaborare, nel quadro della revisione intermedia, una relazione sull'impatto delle misure previste dalla riforma e di presentare proposte per il settore lattiero-caseario dopo il 2008.

1.4. Il 10 luglio 2002 la Commissione, nella «Relazione sulle quote latte» (SEC(2002) 789 def.), ha presentato quattro opzioni come base della revisione intermedia:

opzione 1: proseguimento fino al 2015 delle misure previste nel quadro dell'Agenda 2000 (senza ulteriori riforme);

opzione 2: adozione dello stesso approccio dell'Agenda 2000 (ulteriore riduzione dei prezzi di intervento e ulteriore aumento delle quote in ragione del 3 %);

opzione 3: introduzione di un doppio regime di quote (una quota A ridotta per il mercato interno e una quota C illimitata per la produzione alle condizioni dei mercati internazionali);

opzione 4: abolizione delle quote nel 2008 e ulteriore riduzione del 25 % dei prezzi d'intervento.

1.5. Nell'UE oltre la metà degli 1,7 milioni di allevamenti di bovini allevano bestiame da latte (1997). Il settore lattiero, compresa la trasformazione, dà lavoro a circa 2 milioni di persone. Nella maggior parte degli Stati membri, e nell'UE in generale, la produzione di latte è la principale attività agricola. A livello comunitario il solo settore lattiero-caseario rappresenta circa il 14 % del valore complessivo della produzione agricola, per un totale di circa 38 miliardi EUR a livello della produzione e di circa 80 miliardi a livello della trasformazione. Nelle zone adibite a pascolo una quota fino all'80 % del valore aggiunto dell'agricoltura proviene dalla produzione lattiera.

1.6. Da un punto di vista storico, gran parte della diversità del paesaggio in Europa ha avuto origine proprio con l'allevamento di bestiame e con lo sfruttamento dei pascoli. Le diverse condizioni climatiche e del suolo a livello regionale, le varie forme di sfruttamento del terreno e le diverse pratiche agricole hanno fatto sì che il paesaggio sia caratterizzato da una grande varietà di specie. Nonostante il crescente uso di mangimi

concentrati, sono i bovini da latte a sfruttare maggiormente i pascoli dell'Europa centrale. L'importanza sul piano ecologico dell'allevamento di bestiame da latte è dimostrata anche dalla grande percentuale di allevamenti che applicano metodi di produzione biologica.

1.7. Un'altra caratteristica peculiare è la grande varietà di prodotti lattiero-caseari regionali, oltretutto di qualità eccezionale, che si riscontra in Europa e che è in parte dovuta anche all'allevamento. La produzione lattiera comunitaria è caratterizzata inoltre da un elevato standard tecnologico.

1.8. Dal punto di vista economico, l'allevamento di bestiame da latte e la produzione di carne bovina sono strettamente legati. Se diminuisce l'interesse per l'allevamento di bovini (ad.es. in seguito al calo dei prezzi o a causa dei premi disaccoppiati), il prezzo dei vitelli va sotto pressione e il reddito dei produttori di latte diminuisce.

2. Contenuto delle proposte di riforma

2.1. La Commissione propone di prolungare l'attuale regime delle quote lattiere oltre il 2008, fino alla campagna 2014/2015.

2.2. Il metodo adottato nel 1984, consistente nell'imposizione di un prelievo sui quantitativi di latte raccolti (115 % del prezzo indicativo) o venduti direttamente che eccedono un limite di garanzia (quota), viene confermato (specifico tenore di riferimento di grassi). Per ogni Stato membro viene fissato un quantitativo globale garantito ad un determinato tenore di riferimento di grassi.

2.3. Le riforme decise nel quadro dell'Agenda 2000 vengono anticipate di un anno, vale a dire al 2004/2005, in quanto si sono rese inaspettatamente disponibili risorse di bilancio per una riforma del settore lattiero-caseario.

2.4. Inoltre, sulla base della terza opzione illustrata nella relazione sulle quote latte, nel 2007 e nel 2008 è previsto un ulteriore incremento dell'1 % all'anno delle quote latte nazionali degli Stati membri.

2.5. La riduzione uniforme del 15 % del prezzo (pari al 5 % all'anno, in tre fasi) prevista inizialmente viene sostituita da tagli asimmetrici dei prezzi d'intervento su un periodo di 5 anni. In totale, questa riduzione del 17,5 % dei prezzi del latte scremato in polvere e del 35 % di quelli del burro corrisponde ad una riduzione globale del 28 % dei prezzi indicativi del latte nella Comunità su un periodo di 5 anni. Tali prezzi passano così dagli attuali 30,98 cent/kg a 22,21 cent/kg.

2.6. Per gli acquisti di burro all'intervento la Commissione propone un limite di 30 000 tonnellate all'anno, al di sopra del quale gli acquisti possono avvenire nell'ambito di una procedura di gara.

2.7. Nelle campagne 2007 e 2008 è prevista una compensazione parziale della riduzione dei prezzi mediante pagamenti diretti ai produttori di latte. La compensazione parziale della riduzione di prezzo passerà da 0,575 cent/kg a 2,874 cent/kg nel periodo 2004-2008.

2.8. I quantitativi supplementari nazionali nel settore lattiero possono essere trasferiti ai quantitativi individuali di riferimento oppure venire assegnati secondo altre modalità. I pagamenti compensativi nel 2008 ammonteranno pertanto a un totale di circa 4,17 cent per ogni chilogrammo di latte, cosa che corrisponde ad una compensazione parziale di appena il 50 %.

2.9. Fin dall'inizio della riforma (2004) i pagamenti diretti saranno disaccoppiati e verranno versati sotto forma di pagamento unico per azienda legato alla superficie e determinato in base alla somma dei riferimenti storici dei premi corrisposti alle singole aziende.

2.10. A differenza degli altri settori di mercato, in quello lattiero-caseario il calcolo del premio non avviene in base ad una data di riferimento passata, bensì ad una scadenza futura (il 31 marzo 2004).

3. Osservazioni generali

3.1. Nell'Unione europea i costi medi di produzione del latte sono di 30-35 cent/kg ma, per motivi climatici e per fattori dovuti alla localizzazione, alle strutture agricole e al costo delle quote, possono essere nettamente superiori ai 45 cent/kg. La riduzione unilaterale, dal 1992, del costo dei mangimi animali nelle aziende investite a seminativi causa distorsioni della concorrenza. A causa della concessione di premi alla produzione di colture da insilare (granoturco insilato), ancor oggi, per quanto riguarda i costi dei foraggi, le aziende che esercitano la praticoltura sono economicamente svantaggiate rispetto a quelle che coltivano seminativi.

3.2. In diversi pareri sulla multifunzionalità e sul modello agricolo europeo il Comitato ha ricordato l'importanza della produzione lattiera⁽¹⁾. Le esigenze della società e soprattutto dei consumatori europei in termini di qualità dei prodotti e di condizioni di produzione e la necessità di salvaguardare i siti di produzione richiedono un sostegno particolare della produzione lattiera mediante misure di protezione alle frontiere esterne.

3.3. Il Comitato è favorevole alla proposta della Commissione di prorogare il regime dei quantitativi di latte oltre il 2008 in quanto l'abbandono delle quote avrebbe come conseguenza un incremento della produzione e una caduta dei prezzi non calcolabile nella situazione attuale. Il reddito dei produttori diminuirebbe notevolmente, nonostante una parziale riduzione dei loro oneri finanziari (per l'affitto delle quote) e crescerebbe il numero delle aziende agricole che cessano l'attività in quanto, soprattutto nelle regioni adibite a

(1) GU C 368 del 20.12.1999, pag. 76-86.

pascolo, non vi sono alternative economicamente valide alla produzione lattiera. Ciò avrebbe enormi conseguenze per l'obiettivo di un'agricoltura estesa e della conservazione delle superfici investite a pascolo, che rivestono una grande importanza dal punto di vista ecologico.

3.4. Il Comitato rileva che, a livello mondiale, solo il 6 % della produzione di latte viene commercializzato sul cosiddetto mercato mondiale. Anche se a livello globale la domanda di prodotti lattiero-caseari è in leggero aumento, con un volume di scambi pari attualmente a circa 30 milioni di tonnellate l'anno, il cosiddetto mercato mondiale ha capacità di assorbimento molto limitate. Le differenze a livello dei requisiti e dei costi di produzione fan sì che la produzione lattiera comunitaria sia sfavorita rispetto a quella di talune parti del mondo (p.es. l'Oceania e l'America del Sud): è sempre più a partire da queste regioni che il mercato mondiale viene rifornito di prodotti su scala industriale, mentre all'UE restano i mercati in crescita in settori di qualità che richiedono un maggiore processo di affinamento.

3.5. Il Comitato non condivide quanto affermato dalla Commissione circa un aumento della capacità dei mercati nazionali ed internazionali di assorbire i prodotti lattiero-caseari europei. Contrariamente a quanto asserito dalla Commissione, il mercato è molto limitato dai seguenti fattori:

- maggiore offerta di prodotti lattiero-caseari a livello mondiale;
- debolezza della domanda, a causa di una minore crescita del potere d'acquisto;
- l'aumento della domanda di formaggi si è stabilizzato in seguito all'attenuazione della crisi della ESB;
- andamento negativo della domanda a causa delle turbolenze dell'economia mondiale dopo l'11 settembre 2001;
- esportazioni comunitarie svantaggiate dal fatto che l'euro è forte rispetto ad altre valute;
- esportazioni sovvenzionate di regioni eccedentarie;
- restrizioni all'importazione da parte di importanti partner commerciali come la Russia e gli Stati Uniti;
- distorsioni della concorrenza dovute all'attività di organizzazioni nazionali per il commercio del latte (Nuova Zelanda) e a misure fiscali (USA).

4. Osservazioni particolari

4.1. Secondo la Commissione la riduzione del 28 % del prezzo indicativo del latte giustifica un incremento del quantitativo di riferimento globale dopo ciascuna riduzione di prezzo, in modo da mantenere la produzione in equilibrio con l'andamento previsto dei consumi e da evitare turbative del mercato dei prodotti lattiero-caseari.

A questo proposito il Comitato rileva quanto segue:

- in passato il prezzo di intervento costituiva un orientamento per il prezzo effettivo del latte, che in media era

superiore del 10 % circa rispetto a tale livello. Per i prodotti lattiero-caseari la domanda dei consumatori non è elastica. Non è realistico partire dal presupposto che, in caso di un aumento significativo dei diritti di consegna del 4,4 %, il prezzo diminuisca solo in ragione della metà della riduzione del prezzo d'intervento.

- Il fatto che l'aumento delle quote e la riduzione del prezzo d'intervento avvengano parallelamente alla negoziazione annuale dei prezzi tra le latterie e i commercianti di prodotti alimentari favorisce la strategia di dumping operata dai discount. Il prezzo d'intervento funge pertanto da orientamento per le riduzioni dei prezzi e non espleta più la sua vera funzione di rete di sicurezza.
- Il pagamento compensativo che verrà corrisposto a partire dal 2004/2005 è in grado di compensare solo la metà del calo dei prezzi. Questo non è accettabile in considerazione del gran numero di posti di lavoro nelle aziende che operano nel settore della produzione lattiera (PMI) e dell'importanza che tale settore riveste sul piano della multifunzionalità. Il livello dei pagamenti compensativi nel settore lattiero deve assolutamente essere pari a quello dei pagamenti finora corrisposti per i cereali e per la carne bovina (circa 90 %).

4.2. L'ammasso all'intervento delle eccedenze di prodotti lattiero-caseari e le esportazioni sovvenzionate in paesi terzi comportano dei costi e sono rimessi in questione dall'opinione pubblica. Il mercato interno comunitario è caratterizzato al tempo stesso da una stagnazione della domanda di burro e da una lieve crescita della domanda di formaggi e di prodotti freschi. Il Comitato reputa pertanto che la proposta della Commissione di incrementare le quote latte dell'1 % all'anno nel 2007 e nel 2008 non sia affatto giustificata. Parimenti, anche l'anticipazione dell'aumento delle quote deciso nel quadro dell'Agenda 2000 non è giustificata dal punto di vista di una politica di mercato. L'aumento delle quote già deciso andrebbe piuttosto attuato, sulla base delle decisioni di Berlino, solo quando il mercato sarà in grado di assorbire tali quantitativi senza sovvenzioni.

4.3. Con la riduzione a 30 000 tonnellate previsto per gli acquisti di burro all'intervento, la loro limitazione nel tempo e la possibilità di ulteriori ammassi privati, l'intervento non soddisfa più i requisiti di un sistema di sostegno dei prezzi. La conseguenza sarebbe una caduta dei prezzi alla produzione notevolmente al di sotto del «livello del prezzo d'intervento». D'altra parte un intervento illimitato in condizioni di mercato sfavorevoli come quelle attuali conduce all'accumulo di ingenti scorte d'intervento che gravano per anni sul mercato. Il Comitato esorta pertanto la Commissione ad introdurre lo strumento di una regolazione flessibile dei quantitativi quale parte integrante della sua politica per il settore lattiero-caseario. In caso di aumento delle scorte all'intervento dev'esserci automaticamente un adeguamento, mentre in caso di esaurimento di tali scorte si può procedere ad un aumento delle quote. Un ulteriore indicatore per l'adeguamento dei quantitativi del latte dovrebbe essere costituito dalle soglie di prezzo relative a importanti prodotti lattierocaseari. In tal modo diventerebbe possibile conciliare gli interessi rispettivi dei produttori di latte, dei consumatori, dei contribuenti e dell'industria lattiero-casearia.

4.4. Il Comitato rileva, che con l'attuazione delle proposte della Commissione (incremento delle quote e riduzione dei prezzi), la spesa di bilancio per i pagamenti compensativi nel settore lattiero salirà probabilmente a 4,895 miliardi EUR entro il 2013. Per quanto riguarda le misure di mercato, vale a dire le restituzioni all'esportazione, l'ammasso pubblico e privato e gli aiuti interni, la Commissione prevede che nel 2013 esse ammonteranno a 1,328 miliardi EUR, contro i 2,36 miliardi attuali. La riforma del mercato dei prodotti lattiero-caseari comporterebbe per l'UE un'ulteriore spesa di circa 4 miliardi EUR nel 2013. Inoltre, il reddito dei produttori europei nel settore lattiero subirebbe perdite pari a 4-5 miliardi all'anno.

4.5. Il Comitato, con grande preoccupazione, fa presente il periodo di riferimento (1999-2001) proposto nel documento Harbinson⁽¹⁾ per la soppressione della *blue box* auspicata dall'OMC. Dato che a quell'epoca i pagamenti compensativi per il latte non esistevano ancora e visto che essi dovrebbero essere versati solo in futuro, corrono seriamente il rischio di venir soppressi.

4.6. Il Comitato è contrario alla proposta di drastiche riduzioni dei prezzi e di una compensazione sotto forma di premi pari circa al 50 % e sottolinea che nel caso di altri prodotti i pagamenti compensativi corrispondono a circa il 90 % della riduzione dei prezzi. Considerata la particolare importanza, sul piano multifunzionale, della produzione lattiera sembra giustificata una parità di trattamento. In caso di zone particolarmente svantaggiate (ad es. le zone di montagna) è necessaria una compensazione mediante le risorse del secondo pilastro.

4.7. Il Comitato segnala che, a seguito delle decisioni di Berlino, in alcuni Stati membri le quote latte comunitarie sono già state aumentate dello 0,9 %. Attualmente tali quote esercitano una pressione sui prezzi alla produzione, mentre i produttori di latte non hanno ricevuto alcuna compensazione.

4.8. Il Comitato teme che le proposte della Commissione relative alla riforma del settore lattiero-caseario comportino notevoli trasformazioni strutturali nelle zone rurali dell'UE. Non è chiaro come, a titolo del secondo pilastro della PAC, sia possibile ovviare anche solo in parte ai danni che questa riforma del settore lattiero-caseario causerà alle zone rurali. La dotazione finanziaria del secondo pilastro tende infatti piuttosto a peggiorare. A livello europeo, ad esempio, grazie alla modulazione e alla decrescenza, nel 2013 per lo sviluppo rurale sarà disponibile solo un ulteriore importo di 1,481 miliardi EUR. Alla sola Polonia, però, è stato concesso a tale titolo un ulteriore importo di 0,9 miliardi EUR.

4.9. Le proposte della Commissione fanno sì che anche in futuro la produzione lattiera nelle zone adibite a pascolo e nelle regioni svantaggiate caratterizzate da una produzione

limitata subirà forti svantaggi concorrenziali. Nella sua proposta legislativa la Commissione rileva che, in considerazione dei benefici ambientali rappresentati dai pascoli permanenti, è opportuno incoraggiarne la conservazione per evitare una loro conversione massiccia in seminativi. Con il suo divieto di riconversione dei pascoli permanenti a decorrere dal 31 dicembre 2002, la Commissione, nel quadro delle misure di condizionalità, intende imporre un determinato uso dei terreni. Tuttavia, se non c'è un valore aggiunto, neanche il divieto di riconversione riuscirà a ottenere che le superfici agricole continuino ad essere investite a pascolo. Una soluzione può essere la facoltà accordata agli Stati membri di livellare i premi su base regionale. Il livellamento dei premi su base regionale potrebbe tuttavia far sì che i produttori di latte delle regioni con una quota di superfici coltivabili superiore alla media abbiano un vantaggio concorrenziale nei confronti dei produttori di latte delle regioni in cui il numero delle superfici coltivabili è inferiore alla media, come spesso è il caso delle zone alpine. Si invita pertanto la Commissione a perfezionare la sua proposta in modo da tener conto delle diverse situazioni presenti negli Stati membri e consentire una più equa distribuzione dei premi.

4.10. Se per motivi di politica commerciale globale l'UE dovesse essere obbligata a optare per la riduzione dei prezzi e dei pagamenti compensativi disaccoppiati, anche gli importi compensativi per il latte andrebbero disaccoppiati secondo le medesime modalità.

4.11. Il Comitato reputa che lo strumento della regolamentazione tramite quote latte sia particolarmente importante per il mantenimento del valore aggiunto a livello regionale. In tale contesto esorta la Commissione a specificare ulteriormente l'allegato IV del regolamento orizzontale.

4.12. L'istituzione di una riserva nazionale e il relativo obiettivo sono adeguati; tuttavia non sono stati fissati i requisiti minimi circa il suo importo. È necessario definire i cosiddetti «criteri obiettivi» in base ai quali viene ripartita la quota nazionale, al fine di esplicitare gli obiettivi della politica strutturale (p.es. sostegno ai giovani agricoltori).

4.13. La data stabilita per fissare i premi nel settore lattiero, vale a dire il 31 marzo 2004, è una scadenza proiettata nel futuro. Il Comitato sottolinea che tale disposizione dà adito a speculazioni sul mercato delle quote. I produttori lattieri più piccoli che, a causa del delinearsi di un calo dei prezzi, non vedono alcuna prospettiva per il futuro, cercheranno di vendere i loro diritti di consegna, possibilmente a un prezzo elevato. Il cambiamento strutturale si accentuerà e andranno persi preziosi posti di lavoro nelle piccole e medie imprese.

4.13.1. Il divieto di sovvenzionare l'acquisto delle quote è opportuno dal punto di vista sia della politica strutturale che del bilancio.

4.14. Il Comitato reputa che, nel quadro del sistema dei prezzi, sia opportuno anche trattare in modo differenziato il sostegno al burro e quello al latte scremato in polvere.

(1) Sessione speciale del Comitato agricoltura dell'OMC — negoziati sull'agricoltura. Progetto preliminare delle modalità relative agli ulteriori impegni. TN/AG/W/1 del 17 febbraio 2003, successivamente modificato il 18 marzo 2003 (TN/AG/W/1 Rev. — 18 marzo 2003 (03-1585)).

4.15. Le proposte orizzontali contemplano la possibilità di trovare un equilibrio tra gli interessi dei locatari e quelli dei proprietari (sospensione fino a 5 anni del diritto al premio qualora non venga raggiunto un accordo tra le parti).

5. Conclusioni

5.1. Per quanto riguarda le decisioni adottate a livello politico, l'UE deve offrire ai produttori di latte la certezza della pianificazione anche oltre il 2008. Il Comitato si compiace, pertanto, in linea di principio che il regime delle quote sia stato prorogato fino al 2015. Reputa tuttavia che le ulteriori proposte della Commissione ostacolano gli obiettivi del sistema delle quote (regime quantitativo, garanzia del reddito nelle zone svantaggiate, sicurezza dei posti di lavoro nel settore lattiero, diminuzione degli oneri di bilancio).

5.1.1. Esorta inoltre il Consiglio e la Commissione a mettere a punto un nuovo strumento per consentire un adeguamento flessibile dei quantitativi, reagendo così alle condizioni del mercato.

5.1.2. Considerate le condizioni di mercato, il Comitato è contrario a stabilire al momento un'estensione delle quote latte per gli anni 2007 e 2008.

5.1.3. Considerato poi l'aumento delle scorte d'intervento, esso esorta la Commissione e il Consiglio a rivedere la decisione di aumentare le quote dell'1,5 % sulla base di quanto stabilito a Berlino. L'aumento delle quote dovrebbe aver luogo solo quando la situazione del mercato lo consentirà.

5.2. Il Comitato respinge le proposte della Commissione relative a una riduzione del prezzo d'intervento nonché la limitazione a 30 000 t. degli acquisti di burro all'intervento ed esorta al tempo stesso la Commissione, in caso di inevitabili diminuzioni dei prezzi, a procedere a pagamenti compensativi

secondo le stesse modalità delle altre organizzazioni di mercato (circa 90 %).

5.3. Gli attuali strumenti quali gli aiuti, le restituzioni e gli interventi vanno utilizzati in modo mirato a sostegno del mercato; i loro effetti devono essere valutati costantemente e, se del caso, si deve procedere agli opportuni adeguamenti.

5.3.1. Per aziende la cui ubicazione presenti notevoli difficoltà occorre perfezionare e adeguare costantemente ulteriori strumenti di aiuto nel quadro del 2° pilastro della PAC.

5.4. Il Comitato annette un'importanza particolare al mantenimento della produzione di latte nelle aree adibite a pascolo. Reputa pertanto assolutamente necessario porre fine agli svantaggi competitivi unilaterali che tali luoghi di produzione subiscono a causa della riforma agricola del 1992. A tal fine considera necessario prevedere un premio compensativo nel quadro del 1° pilastro della PAC.

5.5. Il Comitato esorta vivamente la Commissione ad ottenere, nel quadro dei negoziati OMC, una protezione della qualità alle frontiere esterne per il latte e i prodotti lattiero-caseari, al fine di tutelare la produzione comunitaria di qualità elevata e difendere il modello europeo di un'agricoltura multifunzionale.

5.6. Il Comitato reputa che la Commissione non abbia valutato a sufficienza l'impatto delle proposte legislative sul settore lattiero-caseario. Manca soprattutto un'analisi delle conseguenze per i settori interessati e non vi è coerenza con gli obiettivi delle altre politiche comunitarie. Occorre illustrare le possibilità di rimediare agli effetti negativi della riforma e indicarne i costi. Un'importanza particolare in tale contesto rivestono le ripercussioni sul mercato del lavoro, sul numero e la struttura delle piccole e medie imprese, sulle attività economiche a monte e a valle e infine sull'ambiente. I risultati delle valutazioni d'impatto finora disponibili confermano d'altronde i timori del Comitato.

Bruxelles, 14 maggio 2003.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Roger BRIESCH